

## Nuovi modelli unici per l'edilizia, tutte le novità

di Alessandra Marra

Dal 30 giugno i progettisti troveranno la nuova modulistica standardizzata sui siti dei Comuni



29/05/2017 – Chi avvia interventi edilizi, come i lavori di ristrutturazione della propria casa, potrà contare su una modulistica più semplice e valida su tutto il territorio nazionale, tempi certi e una riduzione dei costi e degli adempimenti.

Infatti, con l'[Accordo del 4 maggio 2017](#) tra Governo, Regioni ed enti locali, siglato in Conferenza Unificata, è stata raggiunta l'intesa sui nuovi **moduli unificati e standardizzati** per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali.

### [SCARICA I MODULI UNIFICATI](#)

#### **Nuovi moduli unici per l'edilizia: le novità**

La modulistica per i titoli abilitativi edilizi (CILA, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire, CIL per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, Comunicazione di fine lavori) è stata adeguata alle novità introdotte al [Dlgs 126/2016](#) e [Dlgs 222/2016](#).

Inoltre, è stata adottata la modulistica per la **SCIA ai fini dell'agibilità**, che, secondo il Governo, consentirà di **eliminare** i circa 150.000 **certificati di agibilità** che ogni anno sono rilasciati in Italia.

I nuovi moduli unici per l'edilizia saranno **operativi dal 30 giugno 2017**. Potranno subire degli aggiustamenti per adeguarsi a delle specifiche esigenze locali, ma in questo caso le Regioni dovranno completare i lavori entro il 20 giugno 2017.

Rispetto al passato, vengono ridotti gli adempimenti a carico dei cittadini: non possono più essere richiesti certificati, atti e **documenti che la pubblica amministrazione già possiede** (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli.

Non è più richiesta la presentazione delle **autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari** all'avvio dell'attività ma esse vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP): è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni).

#### **Modulo Unico SCIA**

Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni:

- la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del **titolare** (proprietario, affittuario etc.);
- la seconda parte è riservata alla **relazione di asseverazione del tecnico**.

Infine è prevista una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere generato "in automatico" dal sistema informativo, consente di **verificare la presenza degli allegati necessari**.

Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un **percorso telematico guidato e personalizzato**.

#### **CILA e Agibilità**

I moduli della CILA e dell'agibilità sono **più snelli e raccolgono in un unico documento** le dichiarazioni del titolare, l'asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo).

Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno **compilare gli appositi campi** (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).

Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i “**soggetti coinvolti**” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

#### **Modelli standardizzati: obblighi e sanzioni per i Comuni**

L’articolo 2 del Dlgs 126/ 2016 prevede specifici divieti e sanzioni per i Comuni che non si adeguano: la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dei moduli entro il 30 giugno costituirà illecito disciplinare **punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione** da tre giorni a sei mesi.

Anche la **richiesta d’informazioni e documenti non corrispondenti** a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare.

© *Riproduzione riservata*